

Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

ARPA PUGLIA DAP Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Inviata tramite PEC

Oggetto: Procedimento di Valutazione dell’Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Unica (A.U.) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2011, inerente al progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi nel Comune di Taurisano, località “Marasculè”, proponente A. Tarantino s.r.l. – INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.

Il sottoscritto Ing. Leo Tommasi in qualità di Tecnico Incaricato dalla Società proponente

PREMESSO CHE


- la Provincia di Lecce Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale con lettera prot. 46314 del 21/12/2020 ha trasmesso il Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi, in modalità videoconferenza, in data 10/12/2020 contenente una richiesta di integrazioni e chiarimenti anche da parte di altri Enti;
- durante la suddetta Conferenza dei Servizi è stata data comunicazione delle osservazioni sul progetto formulate dall’associazione ITALIA NOSTRA e dall’associazione ADOC;

DICHIARA

- 1) Relativamente alla richiesta di integrazioni di ARPA PUGLIA - DAP Lecce - Settore Agenti Fisici prot. ARPA n. 83405 del 30/11/2020 si invia in allegato alla presente la relazione tecnica specifica (Valutazione previsionale dell’Impatto Acustico) ALL. L Rev. 1;
- 2) Per quanto riguarda la nota prot. 9233 del 09/12/2020 della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio si osserva che:
 - la connessione tecnica tra l’attività dell’impianto da realizzare e l’attività estrattiva già autorizzata/esistente consiste nella possibilità per la committenza di utilizzare il personale,

le attrezzature (pala gommata, escavatore, autocarro, pesa) ed i servizi (ufficio) già presenti in cava, come descritto nell'ALL. A par. 2.3.4 (pag. 36) e par. 2.3.5 (pag. 37);

- per quanto riguarda la richiesta di piano di coltivazione aggiornato si osserva che l'Atto Dirigenziale n. 137 del 08/06/2017 con cui la Regione Puglia ha autorizzato l'ampliamento della cava, ossia l'attuale coltivazione di cava, (allegato al presente progetto) contiene la seguente planimetria.



Indicando la posizione dell'impianto in progetto si osserva che è situato all'interno del perimetro di cava autorizzata, non ricade nelle aree interessate dalla coltivazione, ma in una pertinenza di cava, in cui inoltre è già presente anche l'impianto fisso di frantumazione/vagliatura. Non occorre quindi un aggiornamento del piano di coltivazione dato che l'area non è autorizzata ad essere coltivata. Analogamente il piano di recupero sarà realizzato come attualmente previsto/autorizzato.

- a proposito degli oneri istruttori si osserva che tra gli elaborati di progetto è presente l'ALL.Q contenente il computo metrico ed il file "ATarantino_DichiarazioneImportoProgetto.pdf" contenente la relativa dichiarazione del tecnico progettista. In allegato alla presente si invia comunque l'asseverazione richiesta (ALL. V). Infine si trasmette in allegato alla presente la ricevuta del pagamento dei relativi oneri istruttori pari a 100,00 euro (ALL. Z).

3) relativamente al parere di ARPA PUGLIA - DAP Lecce con richiesta di integrazioni si osserva che:

- per quanto riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) ex art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 si invia in allegato alla presente la relazione tecnica specifica ALL. U;
- relativamente alla richiesta di integrare il PMA, si invia in allegato la relazione ALL. I Rev. 1;
- la verifica del rispetto del PGRS della Regione Puglia è contenuta nell'ALL. D;
- per quanto riguarda la valutazione “esustiva e dettagliata” del traffico veicolare, facendo riferimento a quanto già contenuto nell'ALL. M, si erano ottenuti i seguenti risultati:
 - trasporto dei blocchi estratti: 0,13 viaggi/ora (pag. 15)
 - trasporto materiale di sfrido per produzione di tufina: 0,06 viaggi/ora (pag. 20)
 - trasporto dei rifiuti: 2,065 viaggi/ora (pag. 33) = TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO DALL'IMPIANTO IN PROGETTO;

Supponendo che in uscita dal sito produttivo venga prelevato tutto il materiale prodotto, si ottiene:

$$\text{TRAFFICO VEICOLARE TOTALE} = 2 \times (0,13 + 0,06 + 2,065) = 4,51 \text{ veicoli/ora, cioè} \\ 60/4,51 = 1 \text{ veicolo ogni } 13,3 \text{ minuti}$$

Si ritiene che il suddetto flusso veicolare totale, dovuto cioè all'attività attualmente presente e al progetto da autorizzare, sia trascurabile, non induca criticità e non richieda opere di mitigazione;


- in merito alla procedura operativa da attuare “...in caso di sversamento accidentale sul suolo permeabile di sostanze inquinanti...” si rimanda a quanto già presente dell'ALL. A par. 3.3.7.1.1 “Sversamenti accidentali in aree non impermeabilizzate” (pag. 47);

4) Relativamente alla richiesta di integrazioni di ARPA PUGLIA – UOC Acqua e Suolo (AS) si osserva che:

- per quanto riguarda il sistema di tracciamento del materiale dall'ingresso fino alla sua lavorazione si rimanda alla trattazione della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) ex art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 contenuta nella relazione tecnica specifica ALL. U;
- **il committente ha deciso di rinunciare alla possibilità di utilizzare l'impianto fisso, attualmente usato per il materiale proveniente dalla cava, anche per il recupero dei rifiuti inerti.** A tale proposito il sottoscritto osserva come nel proprio parere ARPA Puglia – DAP Lecce abbia scoraggiato o addirittura impedito alla committenza di proseguire con le sue intenzioni affermando che “...si ritiene che di fatto sia indispensabile e **non**

opzionabile l'utilizzo di un gruppo mobile di frantumazione e vagliatura dedicato esclusivamente alla lavorazione dei rifiuti". Si osserva che dal punto di vista ambientale, ossia del carico delle diverse matrici in particolare rumore e polveri, sarebbe sicuramente meno gravoso scoraggiare l'uso di impianti aggiuntivi.

- la valutazione delle polveri aerodisperse (ALL. M) non necessita di aggiornamento in quanto considerava già tutte le attività attualmente presenti più quella in progetto all'interno del sito produttivo ed ha ottenuto il parere positivo di del Centro Regionale Aria (CRA) di ARPA Puglia con nota prot. ARPA n. 85696 del 09/12/2020;
- per quanto riguarda l'area destinata a lavaggio delle ruote dei mezzi si riporta nella figura seguente la foto satellitare relativa all'accesso al sito produttivo.



Si osserva che al di fuori del cancello di accesso al sito, attualmente è presente un tratto di strada sterrata (linea blu) lungo circa 140 metri. Siccome la strada presente all'interno della proprietà è realizzata in stabilizzato rullato, quindi non contenente fango, sarebbe non solo inutile, ma addirittura controproducente bagnare le gomme dei mezzi in uscita dal sito che, percorrendo prima il tratto sterrato (linea blu) e poi quello bitumato (linea gialla), andranno sicuramente a produrre polveri e imbrattamento;

- 5) Relativamente alle osservazioni dell'associazione Italia Nostra si fanno le seguenti considerazioni:
- preliminarmente la committenza ed il sottoscritto intendono specificare che l'impianto in progetto ha lo scopo di incrementare e incoraggiare un'economia circolare basata sul

concetto di riciclo/riutilizzo al fine di ridurre il ricorso alle risorse nel nostro pianeta, ossia l'uso di materiali "vergini", e di scoraggiare chi illegalmente sversa materiali provenienti da demolizione sulle nostre strade;

- per quanto riguarda il punto "*1. CARENZA NEL QUADRO PROGETTUALE:*" premettendo che non c'è nessuna volontà di ambiguità da parte del proponente, si osserva che nel progetto attuale si prevede il trattamento solo ed esclusivamente di rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, lett. e) del D.Lgs. 36/2003. La lista dei rifiuti trattabili è riportata nell'ALL. A, tabella pag. 39 e nell'ALL. U par. 3.1 (pag. 5), da cui si evince che sono presenti solo rifiuti inerti;
- per quanto riguarda il punto "*2. ERRATA E CARENTE*" viene il dubbio che ci sia una voluta ambiguità di fondo da parte della suddetta associazione, la quale afferma che nell'ALL. B pag. 4 il proponente faccia riferimento solo al PRGS del 2009, nascondendo invece che vi si citi anche la DGR 819/2015 contenente l'approvazione dell'aggiornamento e adeguamento del PGRS regionale, il cui testo coordinato è stato successivamente approvato con DGR 1023/2015. Quindi si ritiene che il progetto sia conforme all'attuale PGRS della Regione Puglia;
- per quanto riguarda il punto "*3. MISCELAZIONE DI RIFIUTI*" si osserva come l'associazione abbia ancora le idee confuse circa le tipologie e denominazione dei rifiuti da trattare nell'impianto in progetto, per cui si rimanda a quanto detto precedentemente a proposito del punto "*1. CARENZA NEL QUADRO PROGETTUALE:*";
- per quanto riguarda il punto "*4. CONFORMITA' URBANISTICA*" viene nuovamente il dubbio che ci sia una voluta ambiguità di fondo da parte della suddetta associazione che, pur riconoscendo che l'impianto in progetto sia ubicato in zona E5 del PUG del Comune di Taurisano, non faccia poi riferimento al fatto che la zona E5 sia destinata anche all'attività estrattiva alla quale l'impianto in progetto è strettamente connesso in conformità ai criteri localizzativi del PGRS. Per quanto riguarda le particelle catastali appare errata l'osservazione dell'associazione in quanto nell'ALL. A, par. 1.1 pag. 6 si afferma correttamente che "*L'impianto sarà ubicato nelle particelle distinte nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Taurisano al foglio di mappa n. 22 particelle 97 (parte) e 192 (parte) ed al foglio di mappa n. 23 particella 66 (parte), in una porzione di area già indicata come pertinenza di cava, per una superficie di mq 840.*" coerentemente a quanto riportato sull'allegato grafico TAV. 14. Al fine di utilizzare una terminologia appropriata si precisa infine che:
 - con "cava autorizzata" si intende "*l'area, comprensiva delle eventuali pertinenze di cui alla lettera d), in cui si svolge l'attività estrattiva e di recupero in forza di un*

provvedimento di autorizzazione in corso di validità, come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e nel piano di coltivazione autorizzato" (art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. 22/2019);

- con "pertinenza di cava" si intende "*le aree, gli immobili e gli impianti funzionali e a servizio esclusivo dell'attività estrattiva e necessari a rendere i materiali di cava idonei all'utilizzazione diretta o alle successive trasformazioni*" (art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 22/2019)

L'impianto in progetto ricade nel perimetro della cava autorizzata, non nell'area da coltivare, ma nella pertinenza di cava come già avviene per l'impianto di frantumazione/vagliatura fisso presente.

- per quanto riguarda il punto "5. *DIFFORMITA' DALL'ART. ...*" si osserva come l'associazione faccia confusione tra il concetto di "*smaltimento di rifiuti ed il recupero di rifiuti urbani*" non previsti nell'impianto in progetto ed i criteri seguiti nell'elaborazione del PGRS.

Per quanto riguarda la lamentata, da parte dell'associazione, mancanza di informazioni circa la provenienza delle varie tipologie di rifiuti in ingresso, si osserva che già il titolo della richiesta di autorizzazione, ma anche i frontespizi di tutti gli elaborati di progetto, contengono la risposta.

- per quanto riguarda il punto "6. *DIFFORMITA' DAL PIANO REGIONALE ...*" la suddetta associazione fa riferimento, in maniera confusa, a concetti non organicamente collegati al progetto in esame, sebbene l'argomento di "autosufficienza impiantistica" sia ben applicabile al sito produttivo in progetto, data la sua stretta connessione con l'attività di cava come precedentemente spiegato.
- per quanto riguarda il punto "7. *DIFFORMITA' DAL PIANO REGIONALE ...*" è incomprensibile la contraddizione presente nelle osservazioni della suddetta associazione che prima reclama l'assenza di "distanze minime", per poi affermare che non sono verificate ...pur non esistendo come detto poco prima!

A tale proposito si fa notare che il PGRS contiene, comunque, nel capitolo *18 MISURE DI MITIGAZIONE / COMPENSAZIONE* la distanza minima dai siti "critici" o "ad elevata sensibilità" (ospedali, case di riposo, asili, ecc...) pari ad almeno 500 m. L'attività in progetto, come riconosciuto anche dalla medesima associazione, si trova a distanze ben superiori dai centri abitati.

- per quanto riguarda il punto "8. *DIFFORMITA' DALLE CORRETTE ...*" non si ritiene di dover commentare;

- per quanto riguarda il punto “9. *CONCLUSIONI FINALI*” si osserva che nel bacino territoriale dell’impianto in progetto ne sono presenti altri due della stessa tipologia, però uno risulta non attivo e l’altro, difatti, non è aperto al pubblico, essendo ad uso esclusivo del gestore. A conferma di quanto appena detto la committenza dichiara di avere costantemente un’elevata richiesta da parte di potenziali clienti dell’impianto in progetto. A proposito dell’impatto dei veicoli si rimanda all’analisi fatta nelle pagine precedenti per ARPA Puglia – DAP Lecce da cui si ottiene che il traffico indotto dal sito produttivo nella sua totalità (presente e da autorizzare) pari ad 1 veicolo ogni 13,3 minuti è praticamente trascurabile.

6) Relativamente alle osservazioni dell’associazione ADOC si fanno le seguenti considerazioni:

- a correzione del refuso presente nell’ALL. A circa la tipologia di attività si osserva che l’impianto in progetto ricade nella tipologia A.2.f) dell’allegato A.2 della L.R. 11/2001 per cui è soggetto a VIA ed è di competenza della Provincia, iter che difatti è in atto;
- come dichiarato precedentemente, nel bacino territoriale dell’impianto in progetto ne sono presenti altri due della stessa tipologia, ma uno risulta non attivo e l’altro, difatti, non è aperto al pubblico, essendo ad uso esclusivo del gestore. A conferma di quanto appena detto la committenza dichiara di avere costantemente un’elevata richiesta da parte di potenziali clienti dell’impianto in progetto. A proposito delle preoccupazioni circa gli effetti cumulativi con i siti presenti intorno all’impianto in progetto si osserva che:
 - dal punto di vista acustico il rumore residuo considerato e misurato contiene i contributi di tutte le fonti di rumore già presenti intorno al sito produttivo, quindi l’effetto cumulativo è difatti valutato;
 - per quanto riguarda le emissioni imputabili all’impianto si nota che sicuramente non sono di tipo odorigeno, quindi non sono cumulabili con quelle dei due impianti di depurazione presenti. Relativamente alla cumulabilità con i due impianti di recupero di rifiuti inerti, osservando la tabella riassuntiva presente nell’ALL. M par. 12 (pag. 102) si osserva che le emissioni generate lungo la recinzione sono inferiori a tutti i limiti del D.Lgs. 155/2010 di uno o due ordini di grandezza. Volendo comunque andare oltre con l’analisi di questo aspetto, si possono considerare tutte le planimetrie con i risultati della ricaduta al suolo degli inquinanti considerati nell’ALL. M (che si ricorda aver avuto il parere positivo di ARPA Puglia – CRA) relativi alle emissioni del solo sito produttivo (“SENZA fondo”): si nota che gli effetti dovuti alla presenza dell’impianto in progetto, già di per sé ridottissimi, sono comunque trascurabili all’esterno del confine di proprietà. Per

quanto detto si ritiene che sia vi sia alcuna cumulabilità con i due suddetti impianti della stessa tipologia.

- per quanto riguarda il SIA, in particolare l'allegato V alla Parte Seconda, si fanno le seguenti precisazioni:
 - artt. 2 e 3: tenendo conto della dimensione del progetto da realizzare e delle sue caratteristiche si è ragionevolmente pensato che la posizione più idonea sia quella selezionata e riportata nelle diverse planimetrie allegate (ed esempio ALL._P). L'area individuata per la realizzazione dell'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi si trova sottoposta di circa 20 metri rispetto al piano campagna ed in un'area in cui l'attività estrattiva è da tempo esaurita. L'area infatti rientra nelle pertinenze di cava dove sono ubicati gli impianti strettamente connessi con l'attività di cava, come l'impianto di frantumazione, la pesa, gli uffici. In caso di mancata realizzazione del progetto l'area interessata, così come previsto dal progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato, sarà recuperata una volta ultimati i lavori di estrazione del materiale lapideo.
 - art. 7: è necessario sottolineare che l'attività di recupero inerti non pericolosi sarà realizzata in un'area di cava sottoposta di circa 20 metri rispetto al piano campagna e dove i lavori estrattivi sono esauriti da tempo. Inoltre dall'analisi delle matrici rumore e polveri è emerso che non saranno superati in nessun caso i limiti di legge (ALL._M e ALL._L Rev.1). Oltre alle misure di prevenzione della dispersione delle polveri come, ad esempio, l'impianto di nebulizzazione, si osserva che nel piano di monitoraggio sono previste, annualmente, misurazioni delle emissioni diffuse, verifica dell'impatto acustico, il monitoraggio dello scarico idrico dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche e la valutazione delle acque sotterranee.
- le coordinate geografiche (nel sistema di riferimento UTM 33N WGS84) dei punti della poligonale che circoscrive l'area di impianto sono riportate su planimetria catastale nell'ALL. AA allegato alla presente;
- relativamente all'End of Waste si rimanda all'ALL. U;
- si osserva che in tutti gli elaborati di progetto, laddove si faccia riferimento all'impianto mobile per il recupero dei rifiuti inerti, sia difatti specificato che si tratta di un frantoio mobile e di un vaglio mobile;
- per quanto riguarda i calcoli che la suddetta associazione mostra circa la capacità di trattamento, si nota che sono palesemente errati e non si ritiene di dover fare osservazioni.

INVIA

in allegato alla presente la seguente documentazione integrativa:

- ALL. I Rev. 1 – Piano di monitoraggio;
- ALL. L – Rev. 1 – Valutazione previsionale dell'impatto acustico;
- ALL. U - Applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs.152/2006 (Linee guida SNPA 23/2020)
- ALL. V – Asseverazione importo progetto;
- ALL. Z – Ricevuta pagamento oneri per Autorizzazione Paesaggistica;
- ALL. AA – Planimetria catastale coordinate geografiche della poligonale dell'impianto;

Distinti saluti.

Calimera (LE), gennaio 2021

Il Tecnico
Ing. Leo Tommasi

